



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Corbelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da

MUTUATARIO E FIDEIUSSORE

elettivamente domiciliati in _____ presso lo studio dell'Avv. _____
che assiste la parte per delega a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

contro:

BANCA
elettivamente domiciliata in _____ MILANO presso lo studio dell'Avv. _____
che assiste la parte per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 03.12.2014, i mutuatari
chiamavano avanti questo Tribunale Banca
chiedendo che, in merito al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 02.03.2004 per
l'importo di € 200.000,00 (doc. 1 att.), ne fosse accertata la gratuità, con conseguente condanna della
Banca alla restituzione dell'importo complessivo di € 49.491,72, somma corrisposta a titolo di interessi
usurari sino alla data del 08.10.2014, e fossero rideterminate le future rate dovute, accertandosi e

pagina 3 di 11



dichiarandosi l'insussistenza dell'obbligo fideiussorio di *in quanto* *relativo* ad operazioni contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi di correttezza e buona fede contrattuale. Lamentavano gli attori che, convenuto un tasso nominale variabile pari al 2,25% alla data di stipula (art.6 contratto) e un tasso di mora pari al tasso corrispettivo *pro tempore* vigente maggiorato del 2,50% (da conteggiarsi sull'intera rata scaduta, sommandosi, *pro tempore*, all'interesse corrispettivo), la sommatoria di detti tassi e delle restanti voci *costituite* determinava il superamento della soglia d'usura, all'epoca fissata nella percentuale del 6,36%, *per cui* la violazione del disposto di cui all'art.1815 c.3 c.c., e il conseguente effetto sanzionatorio di gratuità del mutuo; ulteriormente contestavano l'indebito conteggio di interessi anatocistici, dovuto all'applicazione del piano di ammortamento alla francese, il tutto da accertarsi mediante CTU contabile (cui altresì era rimesso accertarsi l'effettivo importo dare-avere tra le parti).

Costituitasi con comparsa 15.04.2015, Banca *chiedeva* il rigetto delle domande *ex adverso* formulate, precisando che il mutuo era in regolare ammortamento, da cui l'estraneità al caso di specie dell'ipotesi di applicazione di tassi moratori. Eccepiva la convenuta che sia il tasso corrispettivo, sia il tasso di morosità non pattuiti in termini al di sotto del tasso soglia d'usura (attesa anche la previsione di cui all'art.7 contratto), in ogni caso negando che i due tassi andassero sommati al fine di individuare il tasso effettivo globale applicato, parimenti contestando la generazione di interessi anatocistici insita nel metodo di ammortamento alla francese e l'indeterminatezza di detto piano di ammortamento; ritenendo la consapevolezza di parte attrice in ordine alla fondatezza delle domande poste, chiedeva l'Istituto di credito che gli attori venissero condannati *per lite temeraria* ex art.96 c.p.c..

All'udienza del 21.04.2015, su concordata richiesta delle parti, il giudice dava termini per memorie ex art.183 c.6 c.p.c., rinviando all'udienza del 16.07.2015 quando, sulle conclusioni precisate come epigrafe, decideva come segue.

Motivi della Decisione

Infondato è l'assunto (esplicitato a pag.22 della citazione) secondo cui il conteggio del tasso effettivo applicato dalla banca deriverebbe dalla sommatoria di tasso convenzionale (3,25%) e tasso di mora (5,75%), da cui un totale del 9% che sarebbe superiore al tasso soglia (all'epoca del 6,36%). A confutazione dell'assunto si richiamano considerazioni già ampiamente svolte da questo Tribunale (si



veda ordin. n.1051/14 del 29.01.14 e sent. n.3287/15 del 12.03.15), sul rilievo prioritario e prevalente il tasso convenzionale riferito all'interesse corrispettivo rappresenta effettivamente il costo del mutuo (ossia il corrispettivo dovuto alla banca per l'erogazione di un prestito al cliente), e pertanto viene conteggiato sul capitale progressivamente residuo dopo il pagamento di ogni rata sino a che non venga integralmente restituito, il tasso c.d. di mora consente di conteggiare l'importo dovuto unicamente nell'ipotesi, eventuale e patologica, di ritardo o mancato adempimento, avendo funzione non già di "costo" del mutuo, ma di "sanzione" per la mancata restituzione, essendo apportato al protrarsi e all'entità dell'inadempienza, tanto da essere conteggiato non sulle singole rate impagate dopo la rispettiva scadenza. I due tassi percentuali vengono quindi applicati a importi base totalmente differenti, conseguendone l'impossibilità logico-matematica di una loro sommatoria.

Né l'assunto degli attori trova conferma nella sentenza n.350/13 della Corte di legittimità, dagli stessi citata, che si limitava ad affermare, in principio, certamente condiviso, secondo cui *"il intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"* (in ciò richiamando anche l'inciso della Corte costituzionale, in sent. n.29 del 25.02.2002, secondo cui *"il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"*); la circostanza che poi, nella fattispecie all'esame della Corte (con riferimento al contratto in esame), il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo, non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano cumulati al fine della verifica del rispetto tasso soglia, essendo palese che la maggiorazione cui si riferiva la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, risultava usurario.

Nella fattispecie in esame, al contrario, sia il tasso corrispettivo (pattuito nella misura indicata dall'art.6 del contratto, al momento della stipula pari al 3,25%), sia il tasso di mora (pattuito nella misura pari al 2,75% annuo in più del tasso tempo per tempo applicato al finanziamento", art.7 contratto), apparivano entrambi al di sotto del tasso soglia, che all'epoca, è incontestato fosse pari al 6,36%; non può pertanto trovare applicazione il disposto di cui all'art.1815 c.2 c.c., rilevandosi che alla data della stipulazione (02.03.2004) i tassi convenuti erano entrambi rispettosi del tasso soglia.

Né può rilevare, al fine di ipotizzare una pattuizione usuraria già in sede di originario contratto, il fatto che, nel rispetto di quanto consentito *ex lege*, fosse stato pattuito che gli interessi di



mora dovessero essere conteggiati su "ogni somma dovuta e non pagata alla scadenza" (almeno contro) e quindi, con riferimento all'importo delle rate insolute, anche sull'interesse corrispettivo compreso in ciascuna rata (operazione consentita dal disposto dell'art.3 n.1 Delibera Cica 2000, 1001) non ponata derogatoria al divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c. trova ragione nell'art.1283 comma 2 TUB, secondo cui "In caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento".

Detta previsione tuttavia non comporta, come già detto, che debbano sommare i due dati percentuali di "tasso" dell'interesse corrispettivo e moratorio, ma che, nel caso di interessi moratori conteggiati sulla rata scaduta e impagata (comprensiva a sua volta degli interessi corrispettivi pro-rata), debbano piuttosto addizionarsi gli importi che a detto titolo (corrispettivo e moratorio) siano corrisposti, come peraltro indicato nella stessa relazione capitale prodotta dagli attori (doc.20), ove si menziona, al fine della verifica di usura, una "sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori a seguito di ritardato pagamento", il che è espressione (e conteggio) ben diverso dalla "sommatoria dei tassi pattuiti" (quale si rinviene a pag.22 del libello di citazione).

Ciò premesso, e rilevato che nessuna censura è svolta dagli attori circa la sopravvenienza di ipotesi di usura nel prospetto del rapporto (e peraltro incontestato che sino ad oggi gli stessi non siano mai incorsi in ritardo di pagamento delle rate del mutuo, e quindi nei loro confronti non siano mai stati conteggiati né pretesi interessi moratori), si osserva che le considerazioni svolte sulla base della predetta perizia risultano inficiate da ulteriore errore, là dove la quota di interessi moratori (calcolata simulando un ritardo nel pagamento di 29 giorni) risulta rapportata alla quota capitale della rata tardivamente erogata, e non già al capitale residuo al momento del pagamento, errore che conduce a individuare un tasso di mora superiore rispetto a quello effettivamente applicato; deve invero considerarsi che la somma degli interessi corrispettivi (insiti nella rata impagata) e moratori (conteggiati sull'intera rata impagata), non può che essere rapportata al capitale residuo - e impagato - alla scadenza di detta rata, atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso corrispettivo degli interessi (intesi come costo del mutuo erogato), e ne viene verificato il rispetto della soglia d'usura, ed è in relazione a detto capitale (come ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate) che vanno conteggiati, alla scadenza periodica pattuita, gli importi pretesi a titolo di interesse



corrispettivo, eventualmente incrementati degli interessi moratori pretesi sulla rata sino a quella prima rata impagata.

Di tale distorsione si ha evidenza da un esame a campione dei dati indicati nella tabella riportata nella predetta integrazione peritale, ove, come detto, viene simulata la corrispondenza tardiva (29 giorni dopo la scadenza convenuta) delle singole rate del mutuo: sulla base di tali dati (quali indicati dal consulente di parte attrice), qualora il soggetto finanziato avesse tardivamente pagato la prima rata, su tale importo sarebbero maturati interessi moratori pari a € 546,67 (calcolati applicando all'importo della rata la frazione del tasso annuale di mora convenuta, vale a dire relativa ai 29 giorni di ritardo), interessi moratori che, sommati alla quota di interessi corrispettivi pagati nella rata (pari a € 541,67), consentono di individuare l'ammontare complessivo degli interessi effettivamente corrisposti dal finanziato a quella scadenza, pari a € 546,67; rapportato a tale importo, non già - come detto - alla quota capitale della singola rata tardivamente corrisposta, bensì all'intero ammontare del debito residuo (pari a € 199.407,28), ne deriva che il tasso d'interesse applicato in seguito al tardivo pagamento sia pari a circa il 3,29% annuale (0,274% mensile), o, più semplicemente, al di sotto del tasso soglia pro tempore vigente.

Parimenti infondata si reputa la modalità di conteggio del "tasso effettivo di mora", quale risulta dalla relazione peritale integrativa prodotta dagli attori, là dove la relativa formula mostra di ricomprendere, al fine dell'accertamento del superamento del tasso soglia, anche gli oneri connessi all'erogazione del credito, benché questi ultimi abbiano natura differente rispetto agli interessi moratori; si ribadisce infatti che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, puramente eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate e, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura rincaratoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito al fine della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TAEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi, ed ulteriormente rilevando come tali oneri verrebbero con ciò conteggiati due volte, il che è certamente da escludersi (al più potrebbero computarsi nel calcolo del tasso moratorio effettivamente applicato le eventuali somme convenute a



titolo di penale, aventi la medesima natura sanzionatoria degli interessi moratori (voci di costo che nel caso di specie non risultano tuttavia essere state pattuite).

Quanto alla censura di difformità del TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivamente ricavabile dalle voci di costo ivi pattuite, di ciò non si rinviene apprezzabile e comprensibile indicazione nell'integrazione peritale di parte attrice, atteso che non solo non è fornita alcuna indicazione in merito alle modalità del conteggio in detto sede effettuato, ma soprattutto, a fronte di un esatto elenco di tutte le voci di costo astrattamente rilevanti ai fini della determinazione del TAEG (spese di istruttoria, assicurazione, costo di perizia, ecc.), da tale elenco non si comprende se di tali voci si sia tenuto conto, e dall'altro si osserva che il TAEG conteggiato dal consulente (pari a 3,355%) risulta addirittura inferiore a quello dichiarato in contratto (pari a 3,347%), conseguendone che l'asserita difformità lamentata dagli attori, quant'anche fondata, si risolverebbe a vantaggio del cliente e in quanto tale non potrebbe certamente condurre a una pronuncia di nullità (si veda il disposto di cui all'art.127 TUB secondo cui la nullità opera solo a vantaggio del cliente).

Quanto al piano di ammortamento c.d. "alla francese" (o a rata costante), adottato nel caso di specie e che ad avviso degli attori sarebbe metodo di computo di rimborso rateale che genererebbe un indebito conteggio anatocistico degli interessi, già pregresse verifiche su detto metodo hanno consentito di ritenere inoffesa siffatta censura; se pure infatti il preventivo calcolo della rata costante (che tale risulta nella ripartizione tra capitale e interesse) viene effettuato utilizzando la formula matematica della c.d. "legge di sconto composto", trattasi di formula di equivalenza finanziaria, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma che non si ad incide sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti.

In tal senso sono anche le risultanze del controllo che agevolmente può essere svolto nel rapporto di finanziamento oggetto di causa, ove si osservi il piano di ammortamento aggiornato al 26.09.2014 (mb doc.1 att.); si rileva invero che, da un lato, la somma della quota capitale restituita in tutte le successive rate risulta pari all'intero importo finanziato, e che dall'altro, ad ogni rata mensile l'interesse risulta conteggiato applicando al capitale residuo (ricavato sottraendo al capitale mutuato il



capitale restituito nelle rate precedenti) un tasso pari a 1/12 del tasso su base annua (dato che il tasso annuo va frazionato nelle 12 rate mensili); con una verifica a campione si è visto ad esempio la 22^a rata, ove gli interessi conteggiati, di € 531,75 derivano da un TAN dello 0,266 (pari a 3,798%:12), applicato al debito residuo di € 198.812,95, ovvero la 22^a rata, ove gli interessi conteggiati, di € 531,03 (ribadendo trattarsi di mutuo a tasso variabile), derivano da un TAN dello 0,3125% (pari a 3,75%:12) applicato a un capitale residuo di € 187.209,86, ovvero la 60^a rata, ove gli interessi conteggiati di € 252,72 derivano dal TAN mensile (0,2583%, pari a 3,10%:12) applicato a un capitale residuo di € 97.826,34.

Quanto invece alla circostanza che, pattuito un tasso su base annua, lo stesso sia applicato non già su base annua ma, come nel caso di specie, su base mensile, ciò è imputabile al fatto che, secondo quanto esattamente pattuito tra le parti, il capitale dovuto a prestito non sarebbe stato restituito a cadenza annuale, bensì a cadenza mensile; tale pattuzione, da un lato non trova alcun divieto di legge, e dall'altro impone che, ad ogni scadenza mensile, il tasso di conteggio interessi sul capitale residuo a detta scadenza venga rapportato a quella stessa frazione di periodo, ossia sia espresso con la identica periodicità prevista per i pagamenti (nel caso di specie, convenute rate mensili di restituzione, si è visto sopra come il tasso applicato ad ogni rata fosse esattamente 1/12 del tasso annuo). La suddetta pattuzione trova ragione nel fatto che per il mutuatario può essere preferibile dilazionare la restituzione su base mensile, anziché restituire un considerevole importo alla fine di ogni anno, ancorché sia indubbio che, già privata di tale fonte di liquidità (anziché trattenerla sino a fine anno), si priva del rendimento che tale liquidità gli avrebbe potuto garantire.

Quanto al confronto tra metodo di ammortamento alla francese (pagg.14-16 dell'elaborato peritale di cui sopra, doc.3), volto a individuare una rata costante, comprensiva di capitale e interessi, e metodo di ammortamento all'italiana, volto a individuare una rata che comprenda una quota costante di restituzione del capitale (ma non costante nel suo complesso), la circostanza che il fatto, come peraltro si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest'ultimo (come assumono gli attori), bensì nel fatto che, per quanto emerge dallo stesso prospetto della perizia attorea, nell'ammortamento all'italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore; ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese (€ 833,33 contro € 592,72), l'interesse conteggiato nell'ammortamento alla francese,



computato su un capitale residuo maggiore, sarà inevitabilmente maggiore. D'altro canto si osserva che, con il metodo di ammortamento all'italiana, non solo si restituisce da subito - all'incirca - per la prima metà delle rate di ammortamento - una quota capitale maggiore, ma nello stesso periodo si restituisce una rata globalmente maggiore, eventualità che può mettere in difficoltà il mutuatario, il quale, avendo necessità di un prestito, verosimilmente non dispone della liquidità per sostenere da subito oneri di restituzione maggiori (nel prospetto degli attori è noto che nell'ammortamento alla francese la prima rata è di € 1641,08, a fronte della prima rata di € 1.881,69 nell'ammortamento all'italiana, e che alla 125ª rata -su 240- con l'ammortamento alla francese si saranno restituiti complessivi € 129.006,86, mentre con l'ammortamento all'italiana si sarà restituito il maggior importo di € 145.013,66). Se pure è vero quindi che con l'ammortamento alla francese, dopo 125 rate, si saranno pagati interessi superiori (€ 49.491,72 contro € 46.442,95, con una differenza di € 3.049,27), è anche vero che si sarà restituita una somma globalmente inferiore, e ciò può rappresentare un vantaggio per il mutuatario (vantaggio che ha un costo). Si tratta in ogni caso due metodi di restituzione rateale diversi ed è la restituzione iniziale di maggiori importi che, nell'ammortamento all'italiana, è compensata da un'incidenza inferiore della quota d'interessi (e tiene conto del vantaggio per la banca, che può da subito reinvestire un capitale maggiore).

Le considerazioni che precedono escludono quindi di ravvisare, nel contratto di mutuo di cui è causa, sia interessi usurari, sia interessi illegittimamente anatocistici, conseguendone il rigetto delle domande tutte in parte opposte.

Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico degli attori, liquidandosi ai sensi del D.M. n. 55/1999 (in relazione all'importo a credito dagli stessi conteggiato in € 49.491,72), valutando di discrezione in allineazione dal dato medio per la fase istruttoria (che ha visto il deposito di due brevi memorie) per la sentenza decisoria (Intervenuta in esito a mera trattazione orale).

Non si reputano sussistere gli estremi della lite temeraria, a fronte di talune isolate pronunce giurisprudenziali che possono indurre a confondere il tema della sommatoria interessi, con il tema, certamente errato, della sommatoria tassi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:



1. rigetta ogni domanda svolta dagli attori nei confronti della banca
 2. condanna gli attori a rifondere in solido alla convenuta le spese di procedimento, liquidate in € 5.010,50 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali CPA e IVA di legge.
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata in forma definitiva alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 16 luglio 2015

Il Giudice
dott.ssa L. Cosentino

